

PROCEDURE ELETTORALI **A - Consiglio Nazionale**

1 - ASSEMBLEE ELETTIVE

ATLETI E TECNICI – Ai sensi dell'art. 34, comma 4, dello Statuto del CONI, successivamente allo svolgimento delle assemblee elettive dei rappresentanti degli atleti e tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, il consigliere più anziano di età per ciascuna delle due categorie convoca, l'assemblea elettorale rispettivamente degli atleti e dei tecnici. Nessuna Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata può essere rappresentata da un numero di consiglieri, atleti e tecnici, superiore a quattro: Qualora i consiglieri atleti o i consiglieri tecnici di una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata superino tale numero, questi eleggeranno una rappresentanza di quattro consiglieri.

La convocazione, a mezzo posta elettronica, dovrà essere inviata entro **martedì 13 aprile 2021**, ai consiglieri federali Atleti e Tecnici ed alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive, Associate.

L'assemblea dei componenti atleti degli organi direttivi nazionali delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate procede all'elezione dei propri rappresentanti in numero di **9**, pari al venti per cento dei Presidenti delle Federazioni Sportive Nazionali. Possono essere espresse al massimo **cinque preferenze**.

L'assemblea dei componenti tecnici degli organi direttivi nazionali delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate procede all'elezione dei propri rappresentanti in numero di **4**, pari al dieci per cento dei Presidenti delle Federazioni Sportive Nazionali. Possono essere espresse al massimo **tre preferenze**.

RAPPRESENTANTI STRUTTURE TERRITORIALI – I tre membri in rappresentanza dei Comitati Regionali sono eletti ciascuno dalle Assemblee dei Presidenti dei Comitati Regionali, per le aree nord, centro e sud, con il sistema della **preferenza unica** e, al fine di assicurare equa rappresentanza di genere i tre membri eletti non potranno essere dello stesso genere. Pertanto, risulterà eletto il candidato del genere meno rappresentato tra le tre aree che avrà ottenuto il miglior quoziente, calcolato con i voti ottenuti dal candidato rispetto al totale dei voti espressi nella propria area.

I tre membri in rappresentanza dei Delegati Provinciali sono eletti ciascuno dalle assemblee dei Delegati Provinciali, per le aree nord, centro e sud, con il sistema della preferenza unica e, al fine di assicurare equa rappresentanza di genere i tre membri eletti non potranno essere dello stesso genere. Pertanto, risulterà eletto il candidato del genere meno rappresentato tra le tre aree che avrà ottenuto il miglior quoziente, calcolato con i voti ottenuti dal candidato rispetto al totale dei voti espressi nella propria area.

Le assemblee dei Presidenti dei Comitati Regionali e dei Delegati Provinciali, per le aree nord, centro e sud, sono indette dalla Giunta Nazionale per **mercoledì 21 aprile 2021** e convocate dal Presidente del CONI successivamente allo svolgimento delle assemblee elettive Comitati Regionali CONI e le nomine dei Delegati Provinciali e comunque entro **giovedì 1 aprile 2021** a mezzo posta elettronica.

Per l'individuazione delle aree nord, centro e sud, si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento delle strutture territoriali (art.24) (C.N. delibera n. 1567 del 20 dicembre 2016)

RAPPRESENTANTI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA – I cinque membri in rappresentanze degli Enti Nazionali di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, sono eletti dall'Assemblea composta da tutti i Presidenti degli Enti stessi, con il sistema della **preferenza unica** e, al fine di assicurare equa rappresentanza di genere 1/3 dei cinque membri dovrà essere di genere diverso. Pertanto, risulterà comunque eletto il candidato di genere non rappresentato che abbia ottenuto più voti anche se con un numero di voti inferiori al candidato, dell'altro genere, posizionato al quinto posto. L'Assemblea è indetta dalla Giunta Nazionale per **mercoledì 14 aprile 2021** e convocata dal Presidente del CONI entro **mercoledì 24 marzo 2021** a mezzo posta elettronica.

RAPPRESENTANTI DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE – I tre membri in rappresentanza delle Discipline Sportive Associate sono eletti dall'Assemblea composta da tutti i Presidenti delle Discipline stesse, con il sistema della **preferenza unica** e, al fine di assicurare equa rappresentanza di genere 1/3 dei tre membri dovrà essere di genere diverso. Pertanto, risulterà comunque eletto il candidato di genere non rappresentato che abbia ottenuto più voti anche se con un numero di voti inferiori al candidato, dell'altro genere, posizionato al terzo posto. L'assemblea è indetta dalla Giunta Nazionale per **mercoledì 14 aprile 2021** e convocata dal Presidente del CONI, successivamente allo svolgimento dell'Assemblee elettive delle Discipline Sportive Associate, entro **mercoledì 24 marzo 2021** a mezzo posta elettronica.

RAPPRESENTANTE ASSOCIAZIONI BENEMERITE – Il membro in rappresentanza delle Associazioni Benemerite riconosciute dal CONI, viene eletto dall'Assemblea composta da tutti i Presidenti delle Associazioni stesse, con il sistema della **preferenza unica**. L'Assemblea è indetta dalla Giunta Nazionale per **mercoledì 14 aprile 2021** e convocata dal Presidente del CONI entro **mercoledì 24 marzo 2021** a mezzo posta elettronica.

Nelle Assemblee per l'elezione dei rappresentanti in Consiglio Nazionale CONI degli Atleti, dei Tecnici, degli Enti di Promozione Sportiva, delle Associazioni Benemerite, delle Discipline Sportive Associate e delle Strutture Territoriali non sono ammesse deleghe di voto.

Si precisa che: alle Assemblee per l'elezione dei rappresentanti in Consiglio Nazionale CONI degli Enti di Promozione Sportiva, delle Associazioni Benemerite, saranno convocati i Presidenti Nazionali in carica alla data delle Assemblee stesse.

2 - CANDIDATURE

Tutti coloro che intendono concorrere alla carica di componente del Consiglio Nazionale in rappresentanza di atleti, tecnici sportivi, delle Strutture Territoriali CONI, degli Enti di Promozione Sportiva, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite, devono proporre la propria formale candidatura e devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, commi 2, 3 e 4, dello Statuto del CONI.

Per gli atleti e i tecnici sportivi sono inoltre previsti i seguenti ulteriori requisiti:

ATLETI – Gli atleti sono eletti tra coloro che hanno partecipato entro gli otto anni precedenti la data delle elezioni, ai giochi olimpici, ovvero ai campionati mondiali o europei, ovvero ai massimi livelli di competizione internazionale e nazionale, individuati dal CONI, con **deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1673 del 23 settembre 2020**. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del d.lgs 242/1999, e successive modifiche e integrazioni, devono comunque essere eletti due atleti, anche non in attività, che abbiano preso parte ai giochi olimpici purché, alla data di svolgimento delle elezioni, non siano trascorsi più di otto anni dagli ultimi giochi olimpici cui gli stessi abbiano partecipato. Gli atleti eletti devono essere in attività o essere stati tesserati per almeno due anni a una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata.

TECNICI SPORTIVI – Sono eleggibili i tecnici sportivi che prestano attività o che hanno prestato attività entro gli otto anni precedenti la data delle elezioni presso Società Sportive o Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate. I tecnici eletti devono essere in attività o essere stati tesserati per almeno 2 anni a una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata.

Le candidature, che devono essere sottoscritte dall'interessato con firma autografa, autenticata nelle forme di legge (*), devono pervenire via Posta Elettronica Certificata organicollegiali@cert.coni.it o con raccomandata a.r. o a mano, all'Ufficio Organi Collegiali del CONI – Ufficio Candidature stanza B300 Largo Lauro De Bosis, 15 Roma – (utilizzando il modello pubblicato sul sito www.coni.it, unitamente al consenso al trattamento dei dati personali art. 23 del D.Lgs 196/2003) entro e non oltre (termini perentori):

- le ore 14.00 del giorno **24 marzo 2021** per gli Atleti e i Tecnici;
- le ore 14.00 del giorno **25 marzo 2021** per le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni Benemerite;
- le ore 14.00 del giorno **1 aprile 2021** per il Territorio.

Le candidature pervenute oltre i termini sopra indicati sono irricevibili.

Presso l'Ufficio Organi Collegiali opera la Commissione Elettorale Centrale la cui composizione è stabilita con deliberazione della Giunta Nazionale che verifica l'ammissione e la regolarità delle candidature e assicura la più ampia pubblicità attraverso **la pubblicazione sul sito www.coni.it**.

(*) ai sensi dell'art. 46 – Testo Unico D.P.R. 445 del 28/12/2000, allegare fotocopia di un documento di identità

Avverso l'ammissione o la rieiezione delle candidature può essere proposto ricorso – da presentarsi entro le ore 18:00 del secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione sul sito www.coni.it degli elenchi delle candidature. I ricorsi devono essere presentati, adeguatamente motivati ed eventualmente corredati da idonea documentazione, consegnata personalmente o Posta Elettronica Certificata organicollegiali@cert.coni.it o via posta elettronica ordinaria organicollegiali@coni.it alla Commissione Verifica Poteri che deciderà a maggioranza entro il secondo giorno lavorativo successivo. Avverso le decisioni della Commissione Verifica Poteri può essere presentato ricorso, entro il giorno che precede l'Assemblea, direttamente ed in via definitiva all'Assemblea stessa, che deciderà con votazione palese per appello nominale, con esclusione dei voti dei candidati, come primo atto dell'Assemblea.

3 - DOCUMENTAZIONE DEI REQUISITI D'ELEGGIBILITA'

Il possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dallo Statuto del CONI deve essere certificato con dichiarazione con firma autenticata resa dai candidati all'atto della presentazione della candidatura.

In caso di dichiarazione mendace, si procederà a termini di legge. In caso di dichiarazione mendace e di successiva, eventuale assunzione della carica elettiva, si procederà all'automatica decadenza dalla carica, oltreché a termini di legge.

4 - FORMAZIONE DEGLI ELENCHI

Scaduti i termini prescritti per la presentazione delle candidature, la Commissione Elettorale Centrale del CONI provvede a predisporre distinti elenchi contenenti i candidati a rappresentare in Consiglio Nazionale:

- a) Atleti
- b) Tecnici sportivi,
- c) Strutture territoriali CONI-Comitati Regionali
- d) Strutture territoriali CONI-Delegati Provinciali
- e) Enti di Promozione Sportiva
- f) Discipline Sportive Associate
- g) Associazioni Benemerite.

Ogni singolo elenco dovrà essere esposto nella sala del seggio per tutto il periodo della votazione.

5 - COMMISSIONE VERIFICA POTERI E COMMISSIONI DI SCRUTINIO

La Verifica Poteri è affidata ad apposita Commissione che fungerà anche da Commissione di Scrutinio, nominata dal Presidente del CONI entro **lunedì 29 marzo**, composta da 3 membri, di cui uno con funzioni di presidente.

Verrà nominata una Commissione Verifica Poteri per ciascuna Assemblea di cui al punto 1

La Commissione Verifica Poteri, organo permanente, decide a maggioranza in prima istanza avverso la riezione delle candidature, controlla l'identità degli aventi diritto a voto e provvede, altresì, alla consegna, all'atto delle votazioni, delle relative schede.

La Commissione di scrutinio ha il compito di espletare le operazioni di scrutinio delle votazioni, al termine della quali, redatto il relativo verbale, annuncia i risultati al Presidente dell'Assemblea elettiva.

Per la validità delle Assemblee elettive in I convocazione occorre la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto; in II convocazione è necessaria la presenza di 1/3 degli aventi diritto di voto, salvo che per l'Assemblea Elettiva dei rappresentanti in Consiglio Nazionale degli Enti di Promozione Sportiva dove è necessaria la maggioranza degli aventi diritto di voto sia in I che in II convocazione.

6 - PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA ELETTIVA

Il Presidente dell'Assemblea elettiva, nominato dal Presidente del CONI, apre i lavori, comunicando i dati della Commissione Verifica Poteri circa la valida costituzione dell'Assemblea e pone in votazione, in definitiva istanza gli eventuali ricorsi per l'ammissione o la reiezione di proposte di candidature:

- a) dirige i lavori entro i limiti degli argomenti posti all'O.d.G., che ha il dovere di rispettare e di far rispettare;
- b) ha autorità illimitata su questioni di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano lo svolgimento dei lavori. Sono considerate norme regolanti le operazioni elettive anche le eventuali disposizioni contenute nell'atto di convocazione;
- c) regola l'ordine e la durata degli interventi, con obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti posti all'O.d.G.. La concessione delle repliche è rimessa alla sua facoltà discrezionale;
- d) dà comunicazione dei risultati delle votazioni e proclama gli eletti;
- e) dichiara chiusi i lavori, esaurita la votazione delle cariche all'O.d.G.;
- f) controlla la rispondente stesura del verbale e convalida tutti gli atti ad essa relativi.

7 - SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA ELETTIVA

Il Segretario dell'Assemblea è nominato dal Presidente del CONI

8 - VOTAZIONI

Le elezioni avvengono con votazioni a scrutinio segreto:

I voti vengono espressi su apposite schede predisposte dal CONI, nelle quali saranno elencati tutti i candidati alla stessa carica.

Ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza per ogni scheda eccetto che per i rappresentanti degli atleti e dei tecnici per i quali possono essere espresse, rispettivamente, al massimo, cinque e tre preferenze.

Le schede sulle quali siano state espresse preferenze in numero superiore a quello stabilito e quelle sulle quali siano stati apposti segni identificativi oltre a quelli consentiti per indicare il voto di preferenza, sono dichiarate nulle.

Il computo dei voti è affidato alla Commissione di Scrutinio. In caso di contrasto circa la validità di una scheda, il Presidente esprime a riguardo giudizio insindacabile. Le schede di votazione debbono essere conservate ed allegate al verbale.

9 - ELEZIONE A COMPONENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Sono eletti alla carica di componenti del Consiglio Nazionale coloro che, nelle rispettive Assemblee, hanno conseguito il maggior numero di preferenze.

In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio tra i soli candidati che hanno ottenuto un numero pari di voti, ripetendo la votazione fino ad un massimo di due ballottaggi.

In caso di ulteriore parità, verranno dichiarati eletti i candidati più anziani di età.

Nelle Assemblee dei Rappresentanti degli Atleti, i 2/3 (6 su 9) dei posti disponibili devono essere riservati ad atleti provenienti da Federazioni Sportive Nazionali che gestiscono sport inclusi nel programma vigente dei Giochi Olimpici. Sei atleti appartenenti a Federazioni “olimpiche” risulteranno eletti a prescindere dal numero delle preferenze ottenute (pertanto, nella eventualità che un atleta appartenente ad una Federazione “olimpica” consegua meno preferenze del quarto proveniente da Federazione “non olimpica”, risulterà ugualmente eletto).

Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dalla regola 1.2.8 della Carta Olimpica, risulteranno eletti al massimo 5 atleti/atlete su 9, ma non meno di 4 atlete/atleti su 9, al fine di assicurare equa rappresentanza di genere, a prescindere dal numero delle preferenze ottenute.

Nelle Assemblee dei Rappresentanti dei Tecnici, i 2/3 (3 su 4) dei posti disponibili devono essere riservati a tecnici sportivi provenienti da Federazioni Sportive Nazionali che gestiscono sport inclusi nel programma vigente dei Giochi Olimpici. Tre tecnici appartenenti a Federazioni “olimpica” risulteranno eletti a prescindere dal numero delle preferenze ottenute (pertanto, nella eventualità che un tecnico appartenente ad una Federazione “olimpica” consegua meno preferenze del secondo proveniente da una Federazione “non olimpica”, risulterà ugualmente eletto).

Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dalla regola 1.2.8 della Carta Olimpica, risulteranno eletti al massimo due Tecnici per ogni genere, al fine di assicurare equa rappresentanza di genere, a prescindere dal numero delle preferenze ottenute.

Nelle Assemblee dei Rappresentanti delle Strutture Territoriali, in ottemperanza a quanto previsto dalla regola 1.2.8 della Carta Olimpica nelle Assemblee dei Rappresentanti delle Strutture Territoriali (sia Regionali – sia Provinciali) risulterà eletto a prescindere dal numero delle preferenze ottenute il candidato del Genere meno rappresentato tra le tre aree di cui all’art. 1.

Nelle Assemblee dei Rappresentanti degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate, in ottemperanza a quanto previsto dalla regola 1.2.8 della Carta Olimpica nelle rispettive Assemblee risulterà eletto a prescindere dal numero delle preferenze ottenute il candidato del Genere meno rappresentato nella misura di 1/3 di cui all’art. 1.

La lista dei risultati di scrutinio di ciascuna assemblea resterà valida per l’intero quadriennio e, per analogia a quanto disposto dall’art. 7, comma 8, dello Statuto del CONI, nel caso di cooptazione di un componente, sarà nominato componente del Consiglio Nazionale, dal Consiglio stesso, il primo dei non eletti; nel caso dell’Assemblea degli atleti e tecnici saranno comunque osservati, fino ad esaurimento, gli ulteriori requisiti previsti (sport inclusi nel programma olimpici e/o equa rappresentanza di generi)

10 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA ELETTIVA

Il verbale dell'Assemblea Elettiva, redatto dal Segretario, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.

Il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea Elettiva, è redatto entro 30 giorni ed è conservato presso l'Ufficio Organi Collegiali del CONI.

Ciascun partecipante avente diritto a voto ha facoltà di prenderne visione.

PROCEDURE ELETTORALI
B - Giunta Nazionale e Presidente del CONI

1 -CONSIGLIO NAZIONALE ELETTIVO

Il Consiglio Nazionale elettivo ai sensi dell'art. 35 dello Statuto del CONI sarà convocato con delibera del Presidente uscente per giovedì 13 maggio 2021. L'avviso di convocazione sarà inviato entro venerdì 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 6, comma 6, dello Statuto.

2 - CANDIDATURE

Tutti coloro che intendono concorrere alla carica di Presidente del CONI o di componente di Giunta Nazionale devono proporre la propria formale candidatura e devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art.5 commi 2, 3 e 4, dello Statuto del CONI, nonché da quanto previsto dall'art. 1, della legge n. 8 dell'11 gennaio 2018.

Possono candidarsi alla carica di Presidente del CONI i tesserati da almeno quattro anni o gli ex tesserati, per identico periodo, di Federazioni Sportive Nazionali o di Discipline Sportive Associate, in possesso dei requisiti previsti dall'art.8, comma 3, dello Statuto del CONI.

Gli atleti sono eletti tra coloro che hanno partecipato entro gli otto anni precedenti la data delle elezioni ai Giochi olimpici-

I requisiti di eleggibilità relativi ai Tecnici sportivi, ai rappresentanti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, ai rappresentanti delle Strutture Territoriali Regionali e Provinciali ed ai rappresentanti degli Enti di Promozione Sportiva sono indicati nello Statuto del CONI.

Le candidature, che devono essere sottoscritte dall'interessato con firma autografa, autenticata nelle forme di legge (*), devono pervenire via Posta Elettronica Certificata organicollegiali@cert.coni.it o con raccomandata a.r. o a mano, all'Ufficio Organi Collegiali del CONI – Ufficio Candidature stanza B300 Largo Lauro De Bosis, 15 Roma – (utilizzando il modello pubblicato sul sito www.coni.it, unitamente al consenso al trattamento dei dati personali art. 23 del D.Lgs 196/2003) – **Entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 22 aprile 2021** Il termine è preteritorio e le candidature pervenute oltre il termine sono irricevibili.

(*) ai sensi dell'art. 46 – Testo Unico D.P.R. 445 del 28/12/2000, allegare fotocopia di un documento di identità

Presso l'Ufficio Organi Collegiali opera la Commissione Elettorale Centrale la cui composizione è stabilita con deliberazione della Giunta Nazionale che verifica l'ammissione e la regolarità delle candidature. Degli elenchi delle candidature ammesse viene data formale notifica a tutti gli interessati mediante pubblicazione sul sito www.coni.it.

Avverso l'ammissione o la rieiezione delle candidature può essere proposto ricorso – da presentarsi entro le ore 18:00 del quarto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione sul sito www.coni.it degli elenchi delle candidature. I ricorsi devono essere presentati, adeguatamente motivati ed eventualmente corredati da idonea documentazione, consegnati personalmente o Posta Elettronica Certificata organicollegiali@cert.coni.it o via posta elettronica ordinaria organicollegiali@coni.it alla Commissione Verifica Poteri che deciderà a maggioranza entro il secondo giorno lavorativo successivo. Avverso le decisioni della Commissione Verifica Poteri può essere presentato ricorso, entro il giorno che precede il Consiglio Nazionale elettivo, direttamente ed in via definitiva al Consiglio Nazionale elettivo stesso, che deciderà con votazione palese per appello nominale, con esclusione del voto del/i candidati, come primo atto del Consiglio Nazionale elettivo.

3 - DOCUMENTAZIONE DEI REQUISITI D'ELEGGIBILITA'

Il possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dallo Statuto del CONI deve essere certificato con dichiarazione con firma autenticata nelle forme di legge (*), resa dai candidati all'atto della presentazione della candidatura.

(*) *ai sensi dell'art. 46 – Testo Unico D.P.R. 445 del 28/12/2000, allegare fotocopia di un documento di identità*

In caso di dichiarazione mendace, oltre all'automatica decadenza dalla carica, si procederà a termini di legge.

4 - FORMAZIONE DEGLI ELENCHI

Scaduti i termini prescritti per la presentazione delle candidature, la Commissione Elettorale Centrale provvede a predisporre distinti elenchi contenenti i candidati alla Presidenza del CONI ed i candidati alla Giunta Nazionale. Per questi ultimi devono essere predisposti elenchi separati per i candidati Dirigenti (Rappresentanti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate), i candidati Atleti ed i candidati Tecnici, i candidati rappresentanti delle Strutture Territoriali del CONI, i candidati rappresentanti degli Enti di Promozione Sportiva.

Gli elenchi saranno pubblicati entro **venerdì 23 aprile 2021** sul sito www.coni.it

5 - COMMISSIONE VERIFICA POTERI E COMMISSIONI DI SCRUTINIO

La Verifica Poteri è affidata al Collegio dei Revisori dei Conti che funge anche da Commissione di Scrutinio.

La Commissione Verifica Poteri, organo permanente, si insedia alla data di scadenza della presentazione delle candidature. In particolare decide in prima istanza sui ricorsi avverso l'ammissione e la rieiezione delle candidatura.

La Commissione Verifica Poteri controlla, in sede di Consiglio Nazionale elettivo l'identità degli aventi diritto a voto e provvede, altresì, alla consegna, all'atto delle votazioni, delle relative schede, autenticate, mediante sottoscrizione, da parte di uno dei suoi componenti.

La Commissione di scrutinio ha il compito di espletare le operazioni di scrutinio delle votazioni, al termine delle quali viene redatto il relativo verbale, e comunica i risultati al Presidente del Consiglio Nazionale elettivo.

6 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE ELETTIVO

Il Presidente del Consiglio Nazionale elettivo è nominato dal Consiglio Nazionale per acclamazione. Il presidente apre i lavori, comunicando i dati della Commissione Verifica Poteri circa la validità della costituzione del Consiglio Nazionale elettivo.

- a) dirige i lavori entro i limiti degli argomenti posti all'O.d.G., che ha il dovere di rispettare e di far rispettare;
- b) ha autorità illimitata su questioni di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano lo svolgimento dei lavori. Sono considerate norme regolanti le operazioni elettive anche le eventuali disposizioni contenute nell'atti di convocazione;
- c) regola l'ordine e la durata degli interventi, con obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti posti all'O.d.G.. La connessione delle repliche è rimessa alla sua facoltà discrezionale;
- d) dà comunicazione dei risultati delle votazioni proclama gli eletti;
- e) dichiara chiusi i lavori, esaurita la votazione delle cariche all'O.d.G.;
- f) controlla la rispondente stesura del verbale e convalida tutti gli atti ad essa relativi.

7 - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO NAZIONALE ELETTIVO

Le funzioni di Segretario verbalizzante delle operazioni elettorali del Consiglio Nazionale sono affidate al Notaio appositamente incaricato.

8 - VOTAZIONI

Le elezioni avvengono con votazioni, a scrutinio segreto, distinte per ciascun organo.

I voti vengono espressi su apposite schede predisposte dal CONI, nelle quali saranno elencati tutti i candidati alla stessa carica.

Si procederà dapprima alla votazione per la carica di Presidente del CONI, allo scrutinio ed alla proclamazione dell'eletto.

Successivamente alla proclamazione del Presidente del CONI si procederà alla distinta votazione per l'elezione dei componenti della Giunta Nazionale, mediante sei differenti schede, contenenti ciascuna i nominativi dei candidati in rappresentanza, in tre tornate successive al termine delle quali verranno di volta in volta effettuati gli scrutini e proclamati i rispettivi eletti nel seguente ordine:

- Atleti - Tecnici
- Comitati Regionali - Delegati Provinciali - Enti di Promozione Sportiva
- Dirigenti FSN/DSA

Ciascun elettore potrà esprimere **una sola preferenza** per ogni scheda relativamente alla elezione del **Presidente del CONI**, e dei componenti della Giunta Nazionale in rappresentanza degli **Atleti**, dei **Tecnici**, delle **Strutture Territoriali (Regionali – Provinciali)**, e degli **Enti di Promozione Sportiva**, mentre potrà esprimere **fino ad un massimo di cinque preferenze** per l'elezione dei sette

componenti della Giunta Nazionale (**Dirigenti**) in rappresentanza delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate.

Le schede sulle quali saranno espresse preferenze in numero superiore a quello stabilito e quelle sulle quali siano stati apposti segni identificativi, oltre a quelli consentiti per indicare il voto di preferenza, saranno dichiarate nulle.

Il computo dei voti è affidato alla Commissione di Scrutinio. In caso di contrasto circa la validità di una scheda, il Presidente esprime a riguardo giudizio insindacabile. Le schede di votazioni debbono essere conservate ed allegate al verbale.

9 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA NAZIONALE

Ai sensi dell'articolo 35, comma 5, dello Statuto del CONI è eletto Presidente del CONI nella prima votazione, il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta degli aventi diritto a voto. In seconda e terza votazione la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Dalla quarta votazione, è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Sono eletti alla carica di componenti della Giunta Nazionale i primi sette Dirigenti, i primi due Atleti, il Tecnico, il rappresentante dei Comitati Regionali, il rappresentante dei Delegati Provinciali, e il rappresentante nazionale degli Enti di Promozione Sportiva che hanno conseguito il maggior numero di preferenze nelle rispettive votazioni.

Relativamente agli Atleti si precisa che, in base alla Regola 28.1 della Carta Olimpica, le due quote previste sono riservate agli atleti che negli ultimi otto anni abbiano partecipato ai Giochi Olimpici. Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dalla regola 2.7 della Carta Olimpica e dall'articolo 5.1, comma 3, dei Principi Fondamentali degli Statuti, e fermo restando il criterio di cui alla Regola 28.1 della Carta Olimpica, risulteranno eletti i primi due atleti che assicurano un'equa rappresentanza di genere, a prescindere dal numero delle preferenze ottenute.

In caso di parità di voti si procederà – se necessario - al ballottaggio tra i soli candidati dello stesso genere che hanno ottenuto lo stesso numero di voti.

Relativamente alle altre categorie, in caso di parità di voti si procederà al ballottaggio tra i soli candidati che hanno ottenuto lo stesso numero di voti.

In caso di ballottaggio per l'elezione dei componenti Dirigenti rappresentanti FSN/DSA, ogni votante potrà esprimere un numero di preferenze inferiore di un'unità rispetto ai posti vacanti, ad eccezione del ballottaggio per un solo posto.

Le eventuali votazioni di ballottaggio verranno svolte al termine dello scrutinio di tutte le schede relative alla elezione dei componenti della Giunta Nazionale.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 35, comma 7bis, dello Statuto del CONI, non potranno essere eletti a componenti della Giunta Nazionale, Presidenti di Federazione Sportiva Nazionale o di Disciplina Sportiva Associata in numero superiore a cinque,

Al fine di assicurare l'equilibrio di genere nella misura del 30% dei componenti nella composizione della Giunta Nazionale deve essere garantita la presenza di componenti di genere diverso in misura non inferiore a quattro. Pertanto, Si procederà nell'ordine di cui al punto 8 allo scrutinio. Se la riserva di genere risulterà soddisfatta con le rappresentanze Atleti, Tecnici, Territoriali Regionali, Provinciali, Enti di Promozione Sportiva e dirigenti FSN/DSA non si darà luogo ad applicazione di alcun ulteriore criterio correttivo e la Giunta Nazionale si considera regolarmente costituita nel rispetto del principio del genere.

Se la riserva di genere non risulta soddisfatta con le quote di genere diverso presenti nelle rappresentanze Atleti, Tecnici, Territoriali Regionali e Provinciali, Enti Promozione Sportiva e dirigenti FSN/DSA si procederà con il seguente correttivo.

- Se la riserva di Genere non risultasse soddisfatta si procederà alla valutazione dei 7 dirigenti FSN/DSA e risulterà comunque eletto il/i candidato/i di genere diverso che abbia ottenuto più voti anche se con un numero di voti inferiori al/ai candidato/i, dell'altro genere, meglio posizionato/i.

In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio tra i soli candidati che hanno ottenuto, nell'ambito della propria categoria o nella procedura correttiva, il numero pari di voti.

In caso di ulteriore parità verrà dichiarato eletto il candidato più anziano di età.

10 - VERBALE DEL COLLEGIO ELETTORALE

Il verbale del Consiglio Nazionale Elettivo, redatto dal Segretario (notaio), fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.

Il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario del Consiglio Nazionale Elettivo, è redatto entro 30 giorni ed è conservato presso l'Ufficio Organi Collegiali del CONI.

Ciascun partecipante avente diritto a voto ha facoltà di prenderne visione.

11 - DISPOSIZIONE DI RINVIO

Per quanto non previsto espressamente dallo Statuto del CONI e dalle presenti procedure elettorali si rinvia ai principi generali dell'ordinamento giuridico.